



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI Sent. 462/2015

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del **Giudice Unico**

Consigliere dott. Pasquale Daddabbo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] del Registro di Segreteria, proposto dal sig.

[REDACTED], c. [REDACTED] nato a [REDACTED] ed ivi

residente alla [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni

Morelli, elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

contro

l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti

Pubblici, con sede legale in Roma, Via Ciriaco De Mita n. 24, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel

presente giudizio dall'avv. [REDACTED], giusta procura ad lites rilasciata

con atto del Notaio [REDACTED] in Roma del 16.2.2012 n. 19525,

elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale INPS

della sede INPS – gestione dipendenti pubblici, in Bari alla via Putignani n.

108

per l'annullamento

1) della Determinazione Direttoriale prot. n. 2014 del 26/02/2014 con cui l'INPS — Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) di Lecce, ha comunicato l'avvenuto accertamento nei confronti del ricorrente di "un'indebita erogazione di €. 12.183,09 per rettifica della retribuzione di posizione 2006" con contestuale avviso di recupero del debito mercé ritenuta cautelativa mensile di €.870,22 sul trattamento di quiescenza in godimento, pari a 1/5 della pensione percepita - iscrizione n.17287087 - a decorrere dall'1/04/2014 e fino al 31/05/2015;

2) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale; ivi compreso quello di estremi ignoti con cui è stata operata la rettifica del trattamento di quiescenza in godimento al ricorrente con conseguente accertamento del debito in virtù dei ratei già corrisposti fino al 26/02/2014.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Vista la legge n. 205/2000;


Uditi, nella pubblica udienza del 29 settembre 2015, l'avv. [REDACTED],

su delega dell'avv. Giovanni Morelli, per il ricorrente e l'avv. [REDACTED]

in difesa dell'INPS.

FATTO


Con ricorso, notificato il 23.9.2014 e depositato nella Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 29.9.2014, il sig. [REDACTED] - ex dirigente scolastico cessato dal servizio il 31/8/2006 per limiti d'età - ha allegato che il suo trattamento di pensione, originariamente liquidato dall'INPDAP di Lecce con provv. del 13/10/2006 è stato successivamente oggetto di diverse



rettifiche, anche a seguito delle variazioni disposte dall'Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce (amministrazione di appartenenza) al prospetto dati fornito all'Ente previdenziale per il calcolo di detto trattamento ed ha evidenziato in particolare che, nonostante con un ultimo prospetto del 10.2.2011 l'amministrazione di appartenenza avesse applicato il CCNL del 15.10.2010 rideterminando lo stipendio utile ai fini pensionistici in €. 32.034,52 in luogo di €. 30.652,77 risultanti dal precedente prospetto, con il provv.to impugnato l'Ente previdenziale gli ha partecipato l'avvenuto accertamento nei suoi confronti di "un'indebita erogazione di €. 12.183,09 per rettifica della retribuzione di posizione 2006" dovuta alla circostanza, riferita dal funzionario responsabile del procedimento, che tale retribuzione è stata ricalcolata nella misura di 8 mensilità anziché 12, in virtù della data del suo collocamento a riposo, ovvero il 31.8.2006.



Il ricorrente allegando che si tratta di un evidente errore di calcolo posto che l'Ente previdenziale non avrebbe considerato il particolare regime del collocamento a riposo nella scuola né tantomeno il prospetto dati per il calcolo del trattamento pensionistico fornito dall'Amm.ne di appartenenza, evidenziando che precedenti reclami ed istanze di accesso agli atti non avevano sortito alcun effetto modificativo del provvedimento emanato dall'INPS, ha dedotto l'illegittimità, l'illogicità e la contraddittorietà dell'operato dell'INPS che, in violazione dell'art. 43 del DPR 1092/1973, nel computare nella base pensionabile di cui alla quota A tale voce retributiva avrebbe moltiplicato per 8 e non per 12 l'importo mensile percepito a differenza delle altre voci stipendiali che concorrono alla determinazione di




tale quota di pensione. In caso fosse ritenuta corretta la disposta rettifica del trattamento di pensione, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 203 e 206 del DPR 1092/1973, del principio di non ripetibilità delle somme percepite in buona fede oltre che al difetto di motivazione ed alla violazione del giusto procedimento: in proposito ha sottolineato che egli non ha in alcun modo indotto in errore l'Amministrazione (mediante dichiarazioni false o comportamenti omissivi) giacché il debito rivendicato dall'Istituto previdenziale sarebbe, in realtà, esclusivamente scaturito da un errore commesso dallo stesso Ente previdenziale ed ha posto l'accento sul notevole lasso di tempo - trascorso tra la liquidazione del trattamento pensionistico ed il provvedimento di ripetizione dell'indebito - che avrebbe consolidato il proprio affidamento circa la legittimità e correttezza delle somme erogategli per circa 8 anni.



Il ricorrente ha chiesto quindi di riconoscere il diritto alla irripetibilità da parte dell'INPS, delle somme maturate ed erogate nel periodo settembre 2006-marzo 2014, il diritto alla percezione del trattamento di quiescenza nella stessa misura già determinata e liquidata in suo favore per circa 8 anni sino alla data dell'1/4/2014, ed il conseguente diritto alla restituzione delle somme indebitamente recuperate dall'Ente previdenziale in virtù del predetto provvedimento, maggiorate di interessi e/o rivalutazione dalla data di ogni trattenuta mensile e sino al soddisfo con vittoria di spese di lite.

L'INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 2.2.2015, dopo aver asserito che l'indebito si riferirebbe al conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva, ha dedotto che il recupero dell'indebito di




pecunia pubblica su stipendi e pensioni si caratterizza per la sua doverosità in termini assoluti ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, nello specifico, a mente dell'art. 162, comma 8, del DPR 1092/1973, che lo stesso risulta del tutto legittimo poiché l'Amministrazione non decade dal dovere di provvedere sulla pensione definitiva anche scaduto il termine così detto regolamentare ai sensi della legge 241/1990, mancando in proposito una espressa normativa di sanzione di decadenza, ed ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.



All'udienza del 10.2.2015 è stato disposto un approfondimento istruttorio teso all'acquisizione del fascicolo amministrativo e della corrispondenza intervenuta tra l'amministrazione di appartenenze, l'ente previdenziale ed il ricorrente in ordine al trattamento provvisorio ed a quello definitivo di pensione.

In data 31.3.2015 l'INPS ha depositato copia della comunicazione avente ad oggetto partecipazione di debito del 26.2.2014 con allegato il prospetto contabile di quantificazione dell'indebito pensionistico, del prospetto dati per il trattamento di pensione redatto dall'Ufficio scolastico provinciale di Lecce in data 10.2.2011 e del provvedimento INPS n. LE012014783057, di riliquidazione della pensione per applicazione CCNL del 15.7.2010; con tale determinazione del 24.2.2014 risulta operata anche la rettifica della retribuzione di posizione e disposto l'annullamento del precedente provvedimento di liquidazione della pensione n. LE012009301510 del 12.2.2010.

Con memoria depositata in data 8.4.2015 il difensore del ricorrente



nell'evidenziare che nella fattispecie non si versa in ipotesi di conguaglio tra pensione provvisoria e trattamento definitivo, ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo circa l'illegittimità, illogicità ed irrazionalità dell'operato dell'INPS per aver considerato, a fini pensionistici, l'importo della retribuzione percepita nei primi 8 mesi di attività lavorativa svolta nel 2006 come idoneo al calcolo su base annua del trattamento di pensione ed ha inoltre invocato, nella specie, l'applicazione dell'art. 206 del DPR 1092/1973 trattandosi di evidente errore dell'amministrazione senza alcuna colpa o dolo del suo assistito.



All'udienza del 28.4.2015 è stata disposta un'ulteriore istruttoria tesa all'acquisizione di altra documentazione, con particolare riguardo ai prospetti contabili inviati nel tempo dall'Ufficio scolastico Provinciale di Lecce ed ai provvedimenti di pensione emessi nel corso del tempo dall'INPDAP e/o dall'INPS.


In data 6.7.2015 l'INPS ha trasmesso alcuni documenti istruttori tra cui il prospetto dati per il trattamento pensione inviato in data 5.9.2006 dal Centro Servizio Amministrativi per la Provincia di Lecce dell'Ufficio Scolastico Regionale all'INPDAP, il provvedimento n. LE012006001798 del 13.10.2006 dell'INPS di Lecce di liquidazione della pensione ordinaria con il sistema retributivo, il provvedimento n. LE012009187446 del 27.11.2009 (con cui si riliquida la pensione per applicazione del CCNL 2006-2007 e si annulla e sostituisce li precedente provvedimento n. LE012006001798 del 13.10.2006), il provvedimento n. LE 012009301510 del 12.2.2010 con cui si riliquida nuovamente la pensione in applicazione del CCNL 2006-2007 (con

la notazione che dall'effettuato doppio calcolo risultava più favorevole la pensione calcolata con 43 anni e 7 mesi) e si annulla e sostituisce il precedente provvedimento LE012009187446 del 27.11.2009 ed infine il già citato provvedimento della direzione INPS di Lecce n. LE012014783057 del 24.2.2014 di riliquidazione della pensione per applicazione del CCNL del 15.7.2010 e di rettifica retribuzione di posizione con il quale, come si è detto, è stato anche annullato e sostituito il precedente n. LE 012009301510 del 12.2.2010.

Con memoria depositata in data 16.9.2015 il difensore del ricorrente nel dedurre l'erroneità del richiamo che l'INPS aveva fatto, in sede di risposta istruttoria, all'indennità di presidenza, quale oggetto della controversia, anziché alla retribuzione di posizione, ha sottolineato le argomentazioni difensive svolte nei precedenti scritti richiamando alcune pronunce del giudice delle pensioni secondo cui ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione devono considerarsi le voci retributive fisse e ricorrenti percepite o spettanti in ragione annua.

All'udienza del 29.9.2015, l'avv. [REDACTED] per il ricorrente e l'avv. [REDACTED] per l'INPS si sono riportati ai rispettivi atti scritti insistendo per le conclusioni ivi rassegnate. Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza di seguito trascritto fissandosi, a norma dell'artt. 429, comma 1, cpc, il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

DIRITTO



Il ricorrente, dirigente scolastico in quiescenza dall'1.9.2006, dolendosi del fatto che nel computo della retribuzione pensionabile all'atto della cessazione, la retribuzione di posizione è stata conteggiata nei limiti di 8/12 annui e non nella misura di 12/12 come da importi comunicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce all'INPS, ha avverso l'operato dell'Ente previdenziale che con nota del 26.2.2014 gli ha comunicato il conseguente recupero dell'indebito pensionistico di €. 12.183,09 riferito ai ratei da settembre 2006 ad aprile 2014.


Il ricorso è fondato e va accolto.



La partecipazione di debito si collega al provvedimento n. LE012014783057 del 24.2.2014 con cui la Direzione INPS di Lecce, nel rideterminare la pensione del ricorrente applicando i miglioramenti contrattuali previsti dal CCNL del 15.7.2010, ha pure previsto la rettifica in diminuzione dell'importo dell'indennità di posizione computato nella retribuzione pensionabile alla cessazione dal servizio; tale minor importo della retribuzione della posizione è stata giustificata dall'Ente di previdenza con la circostanza che tale voce retributiva è legata all'effettivo servizio.

Il computo in rettifica operato dall'INPS con il citato provvedimento del 2014, peraltro in contrasto con quanto effettuato in precedenza con il provvedimento di determinazione del trattamento di pensione del 2006 e con quelli di rideterminazione del 2009 e del 2010, sopra richiamati, non è aderente alla normativa pensionistica di riferimento.

Non controverso il fatto che la pensione del ricorrente è stata calcolata con il sistema retributivo in base al combinato disposto di cui all'art. 1, comma



13, della Legge 335/1995 e dell'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 deve evidenziarsi che quest'ultima disposizione stabilisce che la prima quota di pensione (A), relativa alle anzianità contributive acquisite sino al 31 dicembre 1992, è calcolata secondo il sistema normativo previgente, con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui alla tabella A) della legge n. 965 del 1965, all'ultima retribuzione spettante all'atto della cessazione.



Orbene, la retribuzione di posizione, pur risultando computata nella retribuzione spettante all'atto della cessazione, a differenza delle altre voci retributive per le quali l'INPS ha regolarmente effettuato il ragguglio alla retribuzione annua, è stata computata nell'ammontare complessivo effettivo percepito negli otto mesi solari in cui il ricorrente ha prestato servizio nel 2006.

Tale operazione, che si discosta dai precedenti calcoli effettuati dallo stesso ente previdenziale, come si è detto, e dalle stesse indicazioni contabili fornite dall'amministrazione di appartenenza, non tiene conto del fatto che, dovendosi calcolare la pensione su base annua, le voci retributive da computare all'atto della cessazione del servizio devono anch'esse conseguentemente essere raggugliate su base annua, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore sia cessato dal servizio nel corso dell'anno. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorrente ha diritto al mantenimento della pensione nell'importo derivante dalla rideterminazione disposta con il provvedimento del 24.2.2014 per l'applicazione del CCNL del 2010 ad eccezione dell'operata rettifica della retribuzione di posizione.

Il ricorrente, di conseguenza, non è tenuto alla restituzione dell'asserito indebito pensionistico, calcolato dall'INPS nell'importo complessivo di €. 12.183,09, ed ha diritto al rimborso di quanto l'Ente di previdenza ha trattenuto sui ratei di pensione.

Sulle somme da rimborsare sono dovuti, in applicazione dell'art. 429 cc, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei su cui sono gravate le indebite trattenute cautelari, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. [REDACTED] proposto dal sig. [REDACTED] e per l'effetto:

dichiara irripetibile l'indebito pensionistico di €. 12.183,09 di cui alla comunicazione INPS di Lecce del 26.02.2014;

dichiara il diritto al ripristino del trattamento pensionistico senza la rettifica della retribuzione di posizione operata con provvedimento dell'INPS n. LE012014783057 del 24.02.2014;

dichiara il diritto al rimborso delle somme medio tempo trattenute con l'aggiunta, a decorrere dei singoli ratei pensionistici, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;

condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente

che si liquidano nella somma di €. 500,00, oltre IVA e CPA.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 29 settembre 2015.

IL GIUDICE

F.to (Pasquale Daddabbo)

Depositata in Segreteria il 22/10/2015

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)